

N. TAR	2014 – 019
N. PROTOCOLLO	61425 DEL 28.5.2014
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese. Modifica del regolamento (UE) n.1389/2011.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 27.5.2014 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio - istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese - a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 28 maggio 2014,

- nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1389/2011 è inserita la riga seguente:

Società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
«Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd	32,8 %	A998»

- l'applicazione della suindicata aliquota individuale è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida che, come disposto all'articolo 1, par. 3, del reg.to (UE) n. 1389/2011, deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato di detto regolamento; qualora tale fattura non venga presentata, si applica il dazio antidumping fissato per «tutte le altre società» citato nella tabella di cui all'articolo 1, par. 2. del regolamento (UE) n. 1389/2011;
- le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione prevista dall'articolo 3 del reg.to (UE) n. 809/2013 sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese del prodotto in esame - fabbricato e venduto nell'Unione da Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd. - e, sulle importazioni così registrate, l'istituito dazio del 32,8 % deve essere riscosso anche retroattivamente;
- le importazioni registrate non sono soggette alla condizione della presentazione di una fattura commerciale.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio

f.to Dott.ssa Paola Paliano

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”

